Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 36 del 13 febbraio 1937-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — **Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.**

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 30 posti di grado 10° di 1ª categoria (ingegneri specializzati).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923 n. 2960, e successive modificazioni;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 maggio 1930, n. 454, e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;
Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni, e i Regi decreti 17 settembre 1931, n. 1345, e 4 ottobre 1935, numero 1809;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1937;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1936-XIV di S. E. il Capo del Governo è bandito un concorso per esami a 30 posti del grado iniziale (10°) del ruolo degli ingegneri specializzati - ruolo *b*) di 1ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (allegato 1 - tabella 1, al R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, e successive modificazioni) di cui tre riservati al personale assunto per contratto a termine come impiegato ausiliario. Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, a detto concorso non è ammesso il personale femminile.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 28 anni.

Però, per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure siano stati Legionari fiumani, il limite massimo di età è aumentato di 5 anni.

Per gli invalidi o mutilati della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e per i decorati al valore militare e per i promossi di grado militare o per merito di guerra il limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente e ininterrottamente inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sui detti limiti di età un aumento di 4 anni.

Infine, il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, i quali sono ammessi al concorso anche se per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Detto aumento si cumula con gli aumenti sopra elencati, ed è applicabile anche se i richiamati, all'atto della presentazione della domanda, non si trovino più in servizio militare.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, o di impiegato ausiliario a contratto a termine, e di chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8 del Regio decreto 1° aprile 1935, n. 343.

Al personale statale che alla data del 7 dicembre 1936-XV si trovava in servizio civile non di ruolo comunque denominato, e che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XV, n. 742, ed entro il 18 dicembre 1936-XV riportò idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo A o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono essere muniti di laurea in ingegneria o in fisica o in chimica.

Per i provenienti dal cessato impero austro-ungarico sono ammessi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole di quell'ex regime.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi, servizio II, divisione I, sezione I, - e corredata da tutti i prescritti documenti, indicati nell'allegato numero 1 dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle Poste o ad un Circolo delle costruzioni telegrafiche non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli impiegati ausiliari dovranno presentare la predetta domanda documentata all'ufficio da cui dipendono, nel suddetto termine perentorio di 60 giorni.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel termine di 60 giorni e che comunque non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di inviare la sola domanda nel termine di 60 giorni, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte, altrimenti saranno anch'essi esclusi dal concorso.

Sono esclusi dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando, tranne l'eccezione di cui al 5° comma dell'art. 2.

Art. 5.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto (alleg. n. 2).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 7.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando:

a) che agli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I. ed ai minorati della causa nazionale, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

b) che agli ex combattenti della guerra 1915-18, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore, se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e in mancanza di essi agli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni.

I posti del concorso, eventualmente non conferiti agli impiegati ausiliari, saranno assegnati ai concorrenti estranei.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualità di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 800, cui si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno mensile lordo è di L. 400, ridotto a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, anche se non abbia presentato espressa rinuncia, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato con le norme di cui al presente art. 7.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontario ha la durata non inferiore ai sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 10.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° di 1ª categoria del ruolo *b*) degli ingegneri specializzati), con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

Documenti debitamente legalizzati che il candidato deve unire alla domanda.

a) Estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) Diploma originale, o copia autentica, della laurea in ingegneria o in fisica o in chimica.

E tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

c) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) Certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 produrranno della copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o dell'A. O. I. o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità o col libretto di pensione o col decreto di concessione della pensione, ovvero mediante copia autentica di uno dei detti documenti.

I decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, a favore dei quali è elevato a 35 anni il limite massimo di età, dovranno comprovare l'avvenuto richiamo;

h) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli ispettori centrali. Il certificato deve essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella precedente lettera *g*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato;

l) Dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Il personale statale che alla data del 7 dicembre 1936-XV si trovava in servizio civile non di ruolo comunque denominato, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, riportò l'idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *A*), o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e per il quale si prescinde dal limite di età, deve allegare anche una dichiarazione delle Amministrazioni stesse da cui risulti che conseguì l'idoneità in un pubblico concorso, per nomina in ruolo di detto gruppo *A*).

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*), debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quello di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*), e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Gli impiegati a contratto a termine dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*) ed *h*).

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 4, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO.

MATERIE DI ESAME SCRITTO.

1. — *Matematica*:

a) Nozioni sui numeri complessi — Formula di Moivre.

b) Calcolo differenziale: Funzioni di una o di più variabili — Derivate e differenziali delle funzioni di una o di più variabili, esplicite, implicite e composte — Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Maclaurin. Applicazioni alle funzioni esponenziali, circolari ed iperboliche — Massimi e minimi — Applicazioni alle curve ed alle superficie.

c) Calcolo integrale: definizione dell'integrale — Regole di integrazione — Integrali di differenziali razionali, irrazionali, trascendenti — Applicazioni a misure geometriche: lunghezze, aree piane — Integrali multipli: aree e volumi — Equazioni differenziali — Equazioni di 1° ordine fra due variabili — Tipi più comuni: equazioni lineari a coefficienti costanti.

d) Elementi di calcolo vettoriale: Somme di vettori — Prodotto di un vettore per numero reale — Coordinate dei vettori — Pro-

dotto interno e prodotto vettoriale — Applicazioni alla geometria ed alla trigonometria — Derivate dei vettori — Gradiente — Rotazione — Divergenze.

e) Nozioni sulle funzioni iperboliche.

2. — *Fisica - Teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili - Radiotecnica.*

a) *Fisica.*

Acustica: produzione e propagazione dei suoni; teorema di Newton; principio di Huygens; riflessione — Caratteri distintivi dei suoni — Composizione dei suoni; Legge di Fourier — Interferenza e battimenti — Risonanza acustica — Scala musicale — Voce ed udito — Ottica: emissione e propagazione della energia raggiante — Riflessione e rifrazione della luce — Spettroscopia — Assorbimento della energia raggiante — Assorbimento, diffrazione e polarizzazione della luce — Fotometria — Elettricità e magnetismo: azioni elettriche — Capacità elettrica; condensatori — Azioni magnetiche — Corrente elettrica — Fenomeni elettrolitici e teoria della pila — Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica — Induzione elettromagnetica — Potenziale elettrodinamico — Coefficienti di induzione — Unità di misura — Circuiti a corrente alternata — Elettroni — Campo newtoniano; funzione potenziale — Flusso uscente da una superficie chiusa — Divergenza — Teorema di Stoekes — Equazioni di Poisson e Laplace.

b) *Teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili.*

Equazioni di Maxwell — Propagazione per onde piane — Teorema di Pointing — Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie, resistenza e capacità in serie, resistenza, induttanza e capacità in serie, nei casi di f. e. m. costante e di f. e. m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime — Impedenza — Risonanza — Circuiti a costanti elettriche uniformemente distribuite.

Equazione dei telegrafisti — Casi particolari in cui una o più delle costanti siano nulle — Linea uniforme di lunghezza infinita — Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente — Impedenza delle linee — Valori delle correnti in arrivo per date correnti in partenza — Linee artificiali — Circuiti telefonici aerei e in cavo — Attenuazione e distorsione — Induzione mutua fra circuiti — Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini — Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici — Generalità sui quadripoli; filtri elettrici.

c) *Radiotecnica.*

Costanti dei circuiti — Resistenza in alta frequenza — Effetto della pelle — Induttanza, capacità — Circuito semplice e circuiti accoppiati — Fenomeni di risonanza — Circuiti con costanti distribuite — Aerei — Linee di alimentazione in alta frequenza — Fili di Lecher — Teoria del dipolo hertziano — Fenomeni di propagazione — Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi; principi e schemi — Modulazione — Cenni sulle misure radiotecniche — Misure di frequenza — Ondametri — Cenni sulla tecnica delle onde cortissime — Aerei direttivi — Sistemi a fascio — Moltiplicazione della frequenza — Amplificazione della potenza — Radiogonometria.

3. — *Elettrotecnica generale.*

a) Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua — Alternatori — Trasformatori — Motori a corrente alternata — Illuminazione elettrica — Trasporti di energia — Raddrizzatori.

b) Sistemi di misure elettriche e magnetiche — Misure di correnti, di voltaggi e di potenze — Misure di piccole, medie e grandi resistenze — Misure di capacità e di induttanza — Cenno sulla teoria degli errori — Prove di collaudo del macchinario elettrico.

MATERIE DI ESAME ORALE.

Oltre le predette materie di cui all'esame scritto:

4. — *Contabilità generale dello Stato.*

Concetto generale — Beni dello Stato — Contratti e servizi ad economia — Bilancio dello Stato — Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato — Organi contabili e di controllo — Centrali e territoriali — Servizio di tesoreria nella Amministrazione dello Stato — Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili — Resa dei conti.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 70 posti di grado 11° di 1ª categoria (personale direttivo).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 maggio 1936, n. 454, e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni, e i Regi decreti 17 settembre 1931, n. 1345, e 4 ottobre 1935, n. 1809;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1937;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1936-XIV di S. E. il Capo del Governo è bandito:

a) un concorso per esami a 52 posti del grado iniziale 11° del ruolo a) di 1ª categoria, personale direttivo postale telegrafico (allegato 1, tabella n. 1, al R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345).

I predetti 52 posti sono riservati ai concorrenti provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali.

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, a detto concorso non è ammesso il personale femminile;

b) un concorso a 18 posti riservato esclusivamente al personale di 2ª categoria dell'Amministrazione P. T., compreso quello femminile, ed ai ricevitori della Amministrazione stessa, rispettivamente con sei ed otto anni di effettivo servizio, calcolando per il personale di 2ª categoria quello fuori ruolo; e che siano provvisti tutti del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per l'ammissione ai predetti concorsi sono validi altresì le lauree ed i titoli di studio conseguiti presso il cessato Impero austro-ungarico, riconosciuti equipollenti ad uno di quelli rispettivamente indicati nel presente articolo.

Art. 2.

Al concorso di cui alla lettera a) dell'art. 1 possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuta l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 28 anni.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure siano stati legionari fiumani, il limite massimo di età è aumentato di 5 anni.

Per gli invalidi o mutilati della guerra 1915-18 o di quella in A. O. I. o della causa nazionale e per i decorati al valore militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, il limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente e ininterrottamente inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sui detti limiti di età un aumento di 4 anni.

Infine, il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, i quali sono ammessi al concorso anche se per due volte non abbiano

conseguito l'idoneità in precedenti esami di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Detto aumento si cumula con gli aumenti sopra elencati, ed è applicabile anche se i richiamati, all'atto della presentazione della domanda, non si trovino più in servizio militare.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e di chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto 1° aprile 1935, n. 343.

Al personale statale che al 7 dicembre 1936-XV si trovava in servizio civile non di ruolo comunque denominato, e che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro il 18 dicembre 1936-XV riportò l'idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *A*, o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, divisione 1ª, sezione 1ª - e corredata da tutti i prescritti documenti indicati nell'allegato 1 dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo dell'Amministrazione da cui dipendono.

Gli impiegati di 2ª categoria aspiranti al concorso a 18 posti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, dovranno presentare la predetta domanda documentata all'ufficio da cui dipendono, e i ricevitori alla propria Direzione provinciale, nel suddetto termine perentorio di giorni 60.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda stessa.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel suddetto termine di 60 giorni e che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di inviare la sola domanda nel termine di 60 giorni suddetto, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Sono esclusi dal concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando, tranne l'eccezione di cui al 5° comma dell'art. 2.

Art. 4.

Le Direzioni provinciali e i Servizi interessati dovranno trasmettere subito, per ciascuno dei concorrenti di seconda categoria, il parere della Commissione di avanzamento circa l'ammissibilità al concorso, e, per i dipendenti ricevitori il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito votazioni non inferiori ai minimi sopra indicati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 6.

I posti dei concorsi di cui all'art. 1 saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando:

a) che gli invalidi della guerra 1915-18 e di quella in A. O. I. ed ai minorati della causa nazionale competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

b) che agli ex combattenti della guerra 1915-18, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito; a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; e in mancanza di essi, agli orfani dei caduti in guerra e per la causa nazionale, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualifica di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 800, cui si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio l'assegno mensile lordo è di L. 400, ridotto a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed aumentato a norma del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli assegni previsti dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, anche se non abbia presentato espressa rinuncia, sarà dichiarato rinunciatario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato con le norme di cui al precedente art. 6.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontario ha la durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 9.

I volontari che, alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori ed assimilati (grado 11° di 1ª categoria del ruolo *a*) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 10.

Al personale di 2ª categoria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO 1.

Documenti debitamente legalizzati che il candidato deve unire alla domanda.

a) Estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) Diploma originale, o copia autentica, della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale il corrispondente certificato con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

c) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4 legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) Certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno documentare tale loro qualità.

Gl'invalidi della guerra 1915-18 o A. O. I. o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità o col libretto di pensione o col decreto di concessione della pensione, ovvero mediante copia autentica di uno dei detti documenti.

I decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, a favore dei quali è elevato a 35 anni il limite massimo di età, dovranno comprovare l'avvenuto richiamo;

h) Certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere personalmente firmato dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli ispettori centrali. Il certificato deve essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P. N. F. o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella precedente lettera g) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano inscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo;

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato;

l) Dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Il personale statale che alla data del 7 dicembre 1936-XV si trovava in servizio civile non di ruolo comunque denominato, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, riportò l'idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *A* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e per il quale si prescinde dal limite massimo di età, deve allegare anche una dichiarazione delle Amministrazioni stesse da cui risulti che conseguì l'idoneità in un pubblico concorso, per nomina in ruolo di detto gruppo *A*.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f), h) ed i), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere b), g), h), e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Gli impiegati di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere b) e h). Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio dovranno dichiararlo nella domanda, indicando in quale occasione fu rimesso.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere c), d), e) una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere c), d), e).

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 3 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO.

MATERIE DI ESAME SCRITTO.

1° *Diritto amministrativo.* — Concetto e fonti del diritto amministrativo - Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione - I funzionari ed i pubblici impiegati - Amministrazione centrale - Amministrazione locale governativa - Amministrazione locale autarchica - Enti autarchici corporativi - I Comuni - Le Provincie - Enti autarchici istituzionali - Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica - La giustizia amministrativa - Consiglio di Stato - Corte dei conti.

2° *a) Diritto civile.* — Del diritto civile in generale - Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata - Interpretazione - Effetto retroattivo - Consuetudine - Persone fisiche o giuridiche - Capacità - Parentela ed affinità - Filiazione - Cittadinanza - Residenza, domicilio - Assenza.

Beni e loro suddivisioni - Proprietà - Modo di acquisto - Limitazione al diritto di proprietà - Possesso e suoi effetti - Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Estinzione delle obbligazioni.

b) Codice di Commercio. — Libro 1°.

3° *Scienza delle finanze.* — Principi fondamentali della legislazione finanziaria - Spese pubbliche e relative norme giuridiche - Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte - Imposte dirette e indirette - Tasse - Privative fiscali - Entrate ordinarie - Entrate straordinarie in generale - Debito pubblico, conversione e estinzione.

MATERIE DI ESAME ORALE.

Oltre le materie dell'esame scritto:

1. — *Elementi di diritto penale.*
2. — *Geografia delle comunicazioni.*
3. — *Matematica, fisica e chimica.*

Matematica:

a) Algebra: Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistema di equazioni di 1° grado a più incognite - Equazioni di 2° grado ad una incognita.

b) Geometria: Nozioni fondamentali - Triangoli - Quadrilatero - Poligoni - Circonferenza - Poliedri - Cono, cilindro, sfera - Superfici e volumi.

Fisica e chimica:

Fisica. — Nozioni di meccanica: moto uniforme e moto vario - Moto oscillatorio - Equilibrio di più forze - Macchine semplici - Principi fondamentali della dinamica - Gravità - Pendolo.

Nozioni di acustica: generazione, propagazione e ricezione del suono - Intensità, altezza e timbro del suono - Scala musicale - Organo vocale - Orecchio.

Elettricità e magnetismo: Campo elettrico - Conduttori e dielettrici - Legge di Coulomb - Potenziale elettrico - Energia elettrostatica - Condensatori e loro aggruppamenti - Corrente elettrica - Pile e loro aggruppamenti - Leggi di Ohm e di Kirchoff - Elettrolisi - Accumulatori - Campo magnetico - Calamita - Potenziale magnetico - Magnetismo terrestre - Elettromagnetismo: azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche - Induzione elettromagnetica - Elettrocalamita - Galvanometri - Bussola Nozioni sulle unità di misura elettriche e magnetiche.

Chimica. — Fondamenti teorici - Nozioni sui corpi semplici e composti - Reazioni chimiche nelle pile e negli accumlatori.

4. — *Diritto corporativo e sindacale.* — Nozioni preliminari - Lo Stato corporativo - L'ordinamento sindacale corporativo - Contratto collettivo di lavoro - Ordinamento giurisdizionale - Carta del lavoro.

5. — *Contabilità generale dello Stato.* — Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali - Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Collaudazione dei lavori e delle forniture - Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione - Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Direzione generale del Tesoro - Sezioni di Tesoreria - Entrate dello Stato - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Spese fisse - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Conti giudiziali.

Nozioni di statistica. — Generalità - La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica - Concetto di statistica.

I dati statistici. — La rilevazione e lo spoglio. — Organi preposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto centrale di statistica - Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione.

I metodi statistici. — La metodologia statistica. — L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica - Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata. — Statistiche della popolazione e demografia. — Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia - Censimento e claassificazioni che ne derivano

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione - Urbanesimo.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 700 posti di impiegato ausiliario a contratto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, 17 settembre 1931, n. 1345, 4 ottobre 1935, n. 1809, convertito in legge il 9 gennaio 1936, n. 187;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Ritenuto necessario assumere 700 impiegati ausiliari;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1937-XV;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1936-XIV di S. E. il Capo del Governo sono banditi:

1. — Per ciascuna delle residenze indicate nell'allegato 1 al presente decreto:

a) un concorso speciale a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli impiegati telefonici ex combattenti, collocati a riposo dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

b) un concorso per esami a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023.

I posti disponibili - cumulativi per i concorsi *a)* e *b)* - in ciascuna residenza e la relativa sede di esami sono indicati nell'allegato 1.

Le donne sono ammesse soltanto ad uno dei concorsi di cui ai numeri 8-*a)* e 21-*a)* dell'allegato 1; concorsi ai quali non possono partecipare gli uomini.

2. — Un concorso per esami a 350 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, a norma dell'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1809, agli impiegati avventizi giornalieri, cottimisti e supplenti in missione, in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente decreto, ed al personale delle ricevitorie che abbia almeno due anni di effettivo servizio nelle ricevitorie stesse alla data del presente decreto, nonchè agli orfani ed ai figli del personale postelegrafico che abbiano frequentati i convitti permanenti dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Un decimo di tali posti è riservato alle donne che possiedono i requisiti richiesti.

Art. 2.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano sorpassato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Il limite massimo suddetto è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e di quella in A.O.I. o per la causa fascista;

b) per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per gli aspiranti al concorso a 350 posti di cui al n. 2 dell'art. 1, che siano avventizi giornalieri, cottimisti e supplenti in missione, in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, i limiti massimi di età sono aumentati del periodo di servizio prestato nell'Amministrazione stessa e di quello eventualmente prestato sotto le armi.

Infine, il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali. Detto aumento si cumula con gli aumenti sopra elencati, ed è applicabile anche se i richiamati, all'atto della presentazione delle domande, non si trovino più in servizio militare.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1, e per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Al personale statale che alla data del 7 dicembre 1936-XV si trovava in servizio civile non di ruolo comunque denominato, e che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro il 18 dicembre 1936-XV riportò l'idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *C* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto.

Art. 3.

Per partecipare ai concorsi di cui ai numeri 1 *b*) e 2 del precedente art. 1, gli aspiranti dovranno essere muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure della licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

Il titolo di studio deve essere stato conseguito in un Istituto regio o pareggiato. Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato Impero austro-ungarico.

Le aspiranti al concorso n. 8 *a*) ovvero a quello 21 *a*) per posti di stenodattilografa nella sede di Milano, ovvero in quello di Roma, devono essere fornite, oltrechè del titolo di studio di cui sopra, anche di diplomi o certificati di stenografia e di dattilografia.

Art. 4.

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi deve essere redatta su carta da bollo da lire 6.

I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato 3 del presente bando, e non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Nella domanda, gli aspiranti ai concorsi di cui al numero 1 dell'art. 1, dovranno precisare a quale dei concorsi intendano di partecipare, indicando il numero d'ordine del concorso e la rispettiva residenza, secondo l'elencazione di cui all'allegato 1; impegnarsi a non chiedere trasferimenti dalla sede assegnata per tutta la durata del contratto; elencare tutti i documenti che presentano, ed apporre la propria firma, specificando, oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio od il recapito.

E' consentito di prendere parte ai concorsi per più residenze, limitatamente però a quelle che sono raggruppate, nell'allegato 1, contro ad una stessa sede di esami; ed in questa soltanto il candidato dovrà presentarsi a sostenere le prove.

E' quindi vietato di concorrere per residenze appartenenti a gruppi diversi; e delle domande eventualmente presentate dal candidato per concorrere a residenze non appartenenti al gruppo nella cui sede di esami il candidato stesso si presenterà per sostenere gli esami, non si terrà alcun conto.

Per concorrere a più residenze dello stesso gruppo, occorrono tante domande, ciascuna su carta da bollo da lire 6, quante sono le residenze del gruppo alle quali l'aspirante ritiene concorrere, allegando ad una sola domanda i prescritti documenti e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati. Nella domanda documentata sarà, altresì, indicato l'ordine di preferenza delle residenze dello stesso gruppo, per le quali il candidato concorre.

Gli aspiranti ai concorsi di cui al numero 1 dell'articolo 1 dovranno indirizzare la domanda documentata, e le altre eventuali domande, al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - Servizio II, Divisione 1ª, Sezione 1ª, e consegnarla o spedirla non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente decreto, alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi che è indicata, nell'allegato 1, come sede di esami per i concorsi ai quali il candidato chiede di partecipare.

Entro detto termine di 60 giorni, gli aspiranti al concorso a 350 posti di cui al numero 2 dell'art. 1 dovranno: quelli in servizio consegnare al proprio ufficio, e gli altri consegnare o spedire alla Direzione provinciale o all'ufficio principale più prossimo, una sola domanda documentata di ammissione al concorso. Tale domanda non deve fare riferimento ad alcuna residenza; riservandosi l'Amministrazione la facoltà di confermare i vincitori, già in servizio, nelle sedi da essi occupate; ovvero di assegnare ai medesimi ed ai vincitori provenienti dal personale delle ricevitorie od orfani o figli del personale postelegrafico che abbiano frequentato i convitti permanenti dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, altre residenze in relazione ai bisogni dei servizi.

Gli uffici anzidetti inoltreranno la domanda alla propria Direzione provinciale. Questa, qualora non sia sede di esami secondo l'allegato 2, trasmetterà la domanda alla Direzione provinciale rispettivamente indicata, nell'allegato stesso, come sede di esami. Per gli aspiranti che prestino servizio presso il Ministero, i Servizi e gli Uffici trasmetteranno la domanda alla Direzione provinciale di Roma.

I suddetti candidati al concorso a 350 posti, qualora aspirino invece a una o più sedi di quelle elencate in ciascun gruppo dell'allegato 1, dovranno prendere parte anzichè al concorso di cui al n. 2 dell'art. 1, ai concorsi di cui al n. 1 *b*) dell'articolo stesso, subordinatamente però a tutte le condizioni stabilite per gli estranei anche dagli articoli precedenti, compresa quella relativa all'età.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di 60 giorni alle destinazioni suddette o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Tuttavia, i concorrenti che risiedano nelle colonie potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, far pervenire la sola domanda o le domande di ammissione; però, dovranno produrre, almeno dieci giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti; altrimenti saranno esclusi dal concorso.

E' di esclusiva competenza del direttore di ciascuna Direzione provinciale sede di esami la verifica della regolarità e tempestività delle domande e dei prescritti documenti, nonchè l'ammissione o meno ai concorsi, tenuto conto anche delle informazioni assunte sui candidati stessi e degli eventuali accertamenti sanitari.

Art. 5.

Il direttore di ciascuna Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi sede di esami avvertirà gli aspiranti della loro ammissione o meno ai concorsi e dei giorni in cui avranno luogo le prove, ed esporrà, contemporaneamente, nell'atrio della Direzione stessa, l'elenco degli ammessi. Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esami, come certificato di riconoscimento, la tessera postale di riconoscimento o la carta di identità, o la fotografia di data recente, autenticata dal podestà o dal notaio.

Art. 6.

L'esame, per tutti i concorsi di cui ai numeri 1 *b*) e 2 del precedente art. 1, consta di tre prove scritte, secondo il programma di cui all'allegato n. 4, ad eccezione dell'esame per il concorso 8 *a*) o 21 *a*) di cui all'allegato n. 1, il quale consta di due prove scritte e di una prova pratica di stenografia e di dattilografia, secondo il programma di cui all'allegato n. 5.

Possono prendere parte alla prova di steno-dattilografia soltanto le concorrenti che abbiano ottenuto almeno sei decimi in ciascuna delle due prove scritte.

La prova pratica di steno-dattilografia avrà luogo nella sede di esami di Roma, anche per le concorrenti ai posti di Milano di cui al concorso 8 *a*).

La Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 9, formerà, per ciascuna residenza indicata nell'allegato n. 1, una graduatoria per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 1, e una graduatoria per i concorrenti di cui alla lettera *b*)

del n. 1 dell'articolo stesso, elencando i concorrenti secondo l'ordine dei punti della media dei voti conseguiti in ciascuna delle tre prove di esami, ed escludendo i concorrenti che non abbiano ottenuto in ciascuna prova almeno sei decimi e nella media delle prove stesse almeno sette decimi.

La Commissione stessa formerà poi una graduatoria generale ed unica di tutti i candidati al concorso di cui al n. 2 dell'art. 1, elencando i medesimi secondo l'ordine dei punti della media dei voti conseguiti in ciascuna delle tre prove di esami, ed escludendo coloro che non abbiano ottenuto in ciascuna prova almeno sei decimi e nella media delle prove stesse almeno sette decimi.

A parità di merito in ciascuna delle predette graduatorie saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e al R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 7.

I concorrenti ex telefonici di cui alla lettera *a*) del n. 1 del precedente art. 1, sono dispensati dall'esame di cui all'allegato n. 4. La Commissione di cui al seguente articolo 9, valuterà complessivamente la condotta e i precedenti di servizio di detto personale, assegnando a ciascun concorrente un voto espresso in decimi. Non possono essere riassunti in servizio ex telefonici che abbiano riportato un voto minore di sei decimi. Per ciascun concorso la graduatoria dei detti concorrenti sarà formata secondo l'ordine del punto riportato e, in caso di parità, con l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Per ciascuna residenza dell'allegato n. 1 la Commissione di cui all'art. 9 assegnerà i posti dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 dell'art. 1, ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda, dando la precedenza ai telefonici secondo l'ordine della loro speciale graduatoria disposta dal precedente articolo 7, fermo restando che:

a) agli invalidi di guerra e ai minorati della causa nazionale competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni;

b) agli ex combattenti della guerra 1915-1918 ai legionari fiumani, agli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e, in mancanza di essi, agli orfani di guerra o della causa nazionale, competono i rimanenti posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dall'articolo 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e relative estensioni di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Dopo tali assegnazioni i concorsi indicati al n. 1 dell'articolo 1 si intendono esauriti.

L'Amministrazione ha però facoltà di conferire agli idonei in soprannumero i posti numericamente non coperti, in qualsiasi residenza del Regno. Il conferimento di tali posti è subordinato all'accettazione, da parte dell'idoneo, della residenza che gli sarà assegnata.

I 350 posti del concorso di cui al n. 2 dell'articolo 1 saranno assegnati direttamente dall'Amministrazione, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6 e con l'osservanza delle precedenze stabilite dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, nel modo che segue:

315 posti ai vincitori maschi;
35 posti ai vincitori donne.

Art. 9.

Una Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° presidente, di due funzionari di grado non inferiore all'8°, di prima categoria, membri, e di un funzionario di grado non inferiore al 9° con le funzioni di segretario, — tutti appartenenti alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, — sarà incaricata della revisione degli elaborati scritti, dell'esame pratico di stenografia e di dattilografia, della formazione delle graduatorie e del conferimento dei posti di cui al 1° comma dell'art. 8. Per la prova pratica di stenografia sarà aggregato alla Commissione un insegnante della materia.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni, e con la qualifica di impiegato ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro 5 giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che non risultassero coperti per mancata assunzione del servizio o firma del contratto, potranno essere conferiti dalla Amministrazione con le norme di cui al precedente articolo 8.

I vincitori del concorso e gli idonei in soprannumero eventualmente assunti in servizio hanno l'obbligo di risiedere, per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori o che fu loro assegnata; ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove in qualsiasi tempo.

Art. 11.

Agli impiegati ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 19,25 se coniugati e di lire 18,35 se celibi, quando prestino servizio in uffici di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti; di L. 16,40 se coniugati e di lire 15,45 se celibi, quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette sono corrisposte integralmente quando l'impiegato ausiliario risieda nell'abitato principale di città con oltre 500.000 abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo, ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

A nessun candidato spettano competenze o rimborsi di spese di soggiorno e di viaggio per recarsi nella sede di esami, nè per raggiungere la residenza definitiva per l'assunzione del posto di impiegato ausiliario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO 1.

Ripartizione dei 350 posti riservati agli estranei nelle 29 residenze per le quali sono banditi i concorsi di cui al n. 1 dell'art. 1, e relative sedi di esame.

N. d'ord.	RESIDENZA per la quale è bandito il concorso per estranei (1)	Numero complessivo dei posti di ciascun concorso di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 dell'art. 1	Direzione provinciale delle poste, sede di esame, alla quale devono essere presentate o spedite le domande
1	Alessandria	5	
2	Aosta	5	
3	Genova	25	Torino
4	Novara	5	
5	Torino	25	
6	Bergamo	5	
7	Brescia	5	Milano
8	Milano	40	
8 *a*)	Milano	10 (2)	
9	Bolzano	10	
10	Mantova	5	
11	Rovigo	5	
12	Trento	5	
13	Treviso	5	Venezia
14	Trieste	15	
15	Udine	5	
16	Venezia	10	
17	Verona	5	
18	Vicenza	5	
19	Grosseto	5	
20	Aquila	5	Roma
21	Roma	85	
21 *a*)	Roma	15 (3)	
22	Brindisi	5	
23	Catanzaro	5	
24	Cosenza	5	Napoli
25	Foggia	5	
26	Potenza	5	
27	Enna	5	Palermo
28	Cagliari	10	Cagliari
29	Nuoro	5	
	Totale	350	

(1) A norma del presente bando il candidato può concorrere per più residenze, purchè siano comprese in uno stesso ed unico gruppo, e deve quindi sostenere le prove scritte soltanto presso la Direzione Provinciale delle Poste, sede di esami, stabilita di contro al gruppo stesso. — (2) Il concorso è riservato alle donne concorrenti con il programma di cui all'allegato n. 5 per la sede di Milano. — (3) Il concorso è riservato alle donne concorrenti con il programma di cui all'allegato n. 5, per la sede di Roma.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO 2.

Concorso a 350 posti riservati al personale di cui al n. 2 dell'art. 1.

RESIDENZA	Direzione provinciale delle poste, sede d'esame, alla quale devono essere presentate o trasmesse le domande
Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Asti	Torino
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, Varese	Milano
Belluno, Padova, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Rovigo, Mantova, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Bolzano, Trento	Venezia
Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Ferrara, Forlì, Ravenna	Bologna
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo, Littoria, Terni	Roma
Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto	Napoli
Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani	Palermo
Cagliari, Nuoro, Sassari	Cagliari

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO 3.

Documenti debitamente legalizzati che il candidato deve unire alla domanda:

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) Diploma originale o copia autenticata, di uno dei titoli indicati nell'articolo 3 del bando.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto.

Le concorrenti ai concorsi 8 *a*) o 21 *a*) dell'allegato 1 per la sede di Milano ovvero per quella di Roma, dovranno inoltre produrre i titoli di cui all'ultimo comma dell'articolo 3;

c) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli nati in territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) Certificato, su carta da bollo da lire 4, di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire 12, legalizzato dal procuratore del Re;

f) Certificato medico, su carta da bollo da lire 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto

medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno documentare tale loro qualità.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918, o della causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione, ovvero copia autentica di uno dei detti documenti.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 4, rilasciato dalle competenti Autorità e debitamente legalizzato.

I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali — a favore dei quali è elevato a 35 anni il limite massimo di età — dovranno comprovare l'avvenuto richiamo;

h) Certificato su carta da bollo da lire 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante la appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da lire 4, deve essere firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli ispettori centrali. Il certificato deve essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P. N. F. o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella precedente lettera *g*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista a corredo del certificato, dovranno pure produrre il relativo brevetto di ferito;

i) Stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

Per ciascuno dei candidati al concorso per 350 posti di cui al n. 2 dell'articolo 1, la Direzione provinciale, o il Servizio del Ministero, da cui dipende, compilerà una dichiarazione da allegare alla documentazione della domanda, da cui risulti la data di assunzione in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, ovvero la durata del servizio effettivo nelle ricevitorie.

I concorrenti, orfani o figli del personale postelegrafonico, debbono presentare lo stato di famiglia e una dichiarazione rilasciata dall'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, attestante che hanno frequentati i convitti permanenti dell'Istituto stesso.

Il personale statale che alla data del 7 dicembre 1936-XV si trovava in servizio civile non di ruolo comunque denominato, e che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742 ed entro il 13 dicembre 1936-XV, riportò l'idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *C* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e per il quale si prescinde dal limite di età, deve allegare anche una dichiarazione delle Amministrazioni stesse da cui risulti che conseguì l'idoneità in un pubblico concorso, per nomina in ruolo di detto gruppo *C*.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui alla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 1 del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), ed *h*), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-18, o nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato per le operazioni militari nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, corredati dalla prescritta dichiarazione integrativa e i documenti relativi alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti che siano avventizi giornalieri, cottimisti, o supplenti in missione, dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*) purchè risulti che già, a suo tempo, abbiano presentato il certificato di nascita o l'estratto dell'atto di nascita, nonchè il prescritto titolo di studio e la documentazione militare e delle benemerenze di guerra o della causa fascista, conformemente al disposto delle lettere *b*) e *g*). Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *a*), *b*) e *g*).

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dalla Autorità da cui dipendono; dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Visto, *il Ministro:* BENNI.

ALLEGATO 4.

PROGRAMMA DI ESAME PER IMPIEGATO AUSILIARIO.

PRIMA PROVA.

Lingua italiana:

Una composizione dalla quale possa desumersi la coltura generale del concorrente.

Nel voto si terrà conto della calligrafia, da giudicarsi dalla scrittura della composizione.

SECONDA PROVA.

Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regola del tre, semplice e composta. Interesse e sconto, semplici.

TERZA PROVA.

a) *Geografia:*

Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Colonie e possedimenti italiani.

Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra. Principali comunicazioni ferroviarie e marittime dell'Italia, nell'interno e con l'estero.

b) *Nozioni di elettricità e magnetismo:*

Elettrizzazione. Conduttori e coibenti. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione della elettricità sui conduttori. Potere delle

punte. Capacità. Condensatori. Pile elettriche più comuni. Forza elettromotrice. Intensità. Resistenza. Legge di Ohm. Corpi magnetici. Calamite. Campo magnetico. Fenomeni elettromagnetici. Elettrocalamite. Galvanometri. Bussola.

Cenni sulla telegrafia Morse.

N.B. — Il tema sarà diviso in due parti, una per la geografia e un'altra per l'elettricità e magnetismo.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO 5.

PROGRAMMA DI ESAME PER IMPIEGATA AUSILIARIA

di cui ai concorsi 8-a) *e* 21-a) *dell'allegato n.* 1.

PRIMA PROVA.

Lingua italiana:

Secondo il programma di cui all'allegato n. 4.

SECONDA PROVA.

Aritmetica:

Secondo il programma di cui all'allegato n. 4.

TERZA PROVA.

a) *Stenografia*:

Prova pratica sotto dettatura: il brano da stenografare è fornito dalla Commissione esaminatrice.

b) *Dattilografia*:

Prova pratica sulla macchina in uso nell'Amministrazione delle PP. TT. (Olivetti).

La prova consiste nel copiare un brano fornito dalla Commissione esaminatrice.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 750 posti di agente subalterno ausiliario a contratto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, e 17 settembre 1931, n. 1345;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Ritenuto necessario assumere 750 agenti subalterni ausiliari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 3 ottobre 1936 che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1936-XIV di S. E. il Capo del Governo, per ciascuna delle 28 residenze elencate nell'allegato 1 del presente bando sono indetti:

A) Un concorso speciale a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli agenti subalterni telefonici ex combattenti collocati a riposo dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

B) Un concorso per titoli a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, al quale possono concorrere:

1° gli agenti subalterni giornalieri in servizio dell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente decreto;

2° i portalettere rurali effettivi, già nominati con decreto Ministeriale;

3° i fattorini che alla data del presente decreto, si trovano in servizio alla dipendenza di uffici principali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi od anche in ricevitorie principali gestite da impiegati di ruolo, addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi postali;

4° i fattorini che, alla data del presente decreto, sono in servizio presso Ditte concessionarie del recapito dei telegrammi e degli espressi postali;

5° i supplenti delle ricevitorie P. T. in servizio alla data del presente decreto;

6° i procaccia postali con obbligazione personale che alla data del presente decreto, siano applicati ai servizi di scambisti nelle stazioni o scorta pieghi sui treni.

I concorrenti di cui ai numeri 2, 3 e 6 dovranno avere, alla data del presente decreto, almeno un anno di servizio presso l'Amministrazione e quelli dei nn. 4 e 5 almeno due anni di servizio alla data stessa rispettivamente presso le Ditte suddette o nelle ricevitorie. Il servizio militare per obblighi di leva non è computato.

Art. 2.

I posti disponibili in ciascuna residenza sono quelli indicati nell'allegato 1 e saranno conferiti con precedenza, ai sensi del seguente art. 8, al personale ex telefonico previsto dall'art. 1-*A*).

I posti non occupati dal personale ex telefonico saranno conferiti, in ciascuna residenza, con le norme del citato art. 8, ai vincitori di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 1-*B*).

Art. 3.

Ai suddetti concorsi possono prender parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per mutilati od invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A. O. I. o per la causa fascista;

b) per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente articolo 1-*A*).

I limiti massimi di età nei riguardi degli avventizi giornalieri e dei fattorini in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, sono aumentati del periodo di servizio prestato nell'Amministrazione stessa, e di quello prestato sotto le armi.

Infine, il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali. Detto aumento si cumula con gli aumenti sopraelencati, ed è applicabile anche se i richiamati, all'atto della presentazione delle domande, non si trovino più in servizio militare.

Ai suddetti concorsi non possono partecipare le donne, ai sensi del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 4.

Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1-*B*), gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola elementare o del certificato di compimento della scuola stessa.

Sono ammessi i titoli di studio conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati.

Art. 5.

La domanda d'ammissione ad uno dei suddetti concorsi deve essere redatta su carta da bollo da L. 6. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato n. 2 al presente bando.

Nella domanda il concorrente dovrà precisare la residenza per la quale concorre, elencare tutti i documenti che presenta, ed apporre la propria firma, specificando oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio od il recapito.

E' consentito di prendere parte a concorsi per più residenze. In tal caso occorrono tante domande, su carta da bollo da L. 6 ciascuna, quante sono le residenze alle quali l'aspirante intende concorrere, allegando ad una sola delle domande i prescritti documenti e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati.

Nella domanda documentata l'aspirante dovrà altresì indicare l'ordine di preferenza delle varie residenze per le quali concorre ed impegnarsi a non chiedere trasferimenti dalla sede assegnata per tutta la durata del contratto.

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti ai concorsi suddetti dovranno: quelli in servizio, consegnare al proprio ufficio, e gli altri consegnare o spedire alla Direzione provinciale o all'Ufficio principale più prossimo, la domanda documentata e le altre eventuali domande, indirizzate al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione I, Sezione II.

Tuttavia agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di inviare la sola domanda nei termini di 60 giorni, salvo ad inviare i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dello scrutinio da parte della Commissione di cui al seguente art. 8, data che sarà resa nota.

Gli uffici faranno proseguire subito le domande alla Direzione provinciale da cui dipendono.

Delle domande e dei documenti che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine suddetto alle competenti Direzioni provinciali od agli Uffici autorizzati o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Art. 6.

All'atto del ricevimento o dell'arrivo delle domande le Direzioni provinciali dovranno esaminare tutti i documenti ed accertarsi della loro regolarità.

In caso di rilievi, li restituiranno subito agli interessati invitando i medesimi a provvedere alla regolarizzazione dei documenti in conformità alle norme del bando.

Le Direzioni provinciali, riconosciute regolari le domande di partecipazione al concorso, le dovranno man mano che pervengono trasmettere subito, insieme coi documenti e col rapporto di cui all'articolo seguente, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Servizio 2°, Divisione 1ª, Sezione 2ª) previa apposizione su di esse del bollo con la data di accettazione e la trascrizione degli estremi del protocollo.

Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande, le Direzioni invieranno pure:

1° un elenco del personale ex telefonico di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto;

2° un elenco alfabetico degli altri concorrenti.

Art. 7.

Per ciascuno dei concorrenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del precedente art. 1, lettera *B*), le Direzioni provinciali compileranno un breve rapporto sulla condotta e sui precedenti di servizio.

Per gli altri concorrenti di cui ai nn. 4 e 5 il rapporto dovrà essere compilato dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi con la scorta di informazioni da richiedere alle Ditte concessionarie del recapito dei telegrammi e degli espressi postali, e ai Ricevitori.

Art. 8.

Una Commissione, di nomina Ministeriale, formerà:

1° tante distinte graduatorie degli ex telefonici che riterrà meritevoli, quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *A*), valutando complessivamente la condotta ed i precedenti di servizio dei concorrenti;

2° tante distinte graduatorie di merito quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *B*), per i concorrenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, valutando complessivamente per ciascun concorrente il servizio prestato, la condotta ed i precedenti, in base al rapporto di cui all'art. 7, nonchè gli altri titoli prodotti eventualmente dal concorrente stesso.

Nella valutazione del servizio sarà tenuto speciale conto di quello prestato dal candidato nella sede ove è applicato e per la quale concorra.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per ciascuna residenza la Commissione assegnerà i posti messi a concorso per la residenza stessa, ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda, dando la precedenza ai telefonici di cui all'art. 1, lettera *A*), secondo l'ordine della loro speciale graduatoria.

I posti di ciascuna residenza non occupati dal personale ex telefonico saranno assegnati agli altri concorrenti che ne abbiano presentato la relativa domanda, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fermo restando:

a) che agli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in A. O. I. ed ai minorati della causa nazionale competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

b) che agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito; a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. I.; e in mancanza di essi agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni.

Dopo tali assegnazioni i concorsi s'intendono esauriti.

I posti numericamente non coperti potranno essere conferiti dall'Amministrazione in qualsiasi residenza del Regno ai concorrenti riconosciuti idonei dalla Commissione di cui al presente articolo, nell'ordine della votazione complessiva riportata e con la osservanza delle norme predette.

Il conferimento di tali posti è subordinato all'accettazione della residenza assegnata.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni e con la qualifica di agente subalterno ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro cinque giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto, di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti, potranno essere conferiti dall'Amministrazione con le norme del precedente art. 8, ultimi due alinea.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere, per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove in qualsiasi tempo.

Art. 10.

Agli agenti ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 16.40 se coniugati e di L. 15.45 se non coniugati, quando prestino servizio in uffici di città, con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, e di L. 13.60 se coniugati e di L. 12.70 se non coniugati, quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette, comprensive dell'aumento di cui al R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, sono corrisposte integralmente quando l'agente ausiliario risieda nell'abitato principale delle città con oltre 500.000 abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

A nessun concorrente competono compensi o rimborsi per spese di viaggio per raggiungere la sede fissata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

Ripartizione dei 750 posti di agente subalterno ausiliario nelle 28 residenze per le quali sono banditi i concorsi.

Numero d'ordine	RESIDENZA PER LA QUALE IL CONCORSO È BANDITO	Numero dei posti di ciascun concorso
1	Ancona	10
2	Bari	10
3	Bergamo	4
4	Bologna	45
5	Bolzano	20
6	Brindisi	5
7	Cagliari	5
8	Como	8
9	Firenze	25
10	Genova	85
11	Littoria	3
12	Milano	160
13	Napoli	50
14	Domodossola (staz.) (Novara) . . .	4
15	Palermo	20
16	Roma	160
17	Sassari	4
18	Siena	3
19	Taranto	6
20	Terni	2
21	Torino	50
22	Merano (Trento)	8
23	Trieste	25
24	Udine	8
25	Varese	4
26	Venezia	15
27	Verona	6
28	Vicenza	5
		750

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

***Documenti debitamente legalizzati che il concorrente deve unire alla domanda*:**

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

b) Titolo di studio originale o copia autenticata dalla competente autorità scolastica, redatta in carta legale.

c) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli o coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

d) Certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

g) Copia del foglio matricolare militare o del congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare; o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato con le Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale italiana o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione, oppure copia autentica di uno dei detti documenti.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia e della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, a favore dei quali è elevato a 35 anni il limite massimo di età, dovranno comprovare l'avvenuto richiamo.

h) Certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella precedente lettera *g*), comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei due Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

l) Altri titoli che il concorrente intenda di presentare.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui all'art. 1, lettera *A*) del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) nonchè i documenti relativi al servizio militare pre-

stato durante la guerra 1915-1918 o in quella in Africa Orientale italiana e alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 della lettera *B*) dell'art. 1, sono dispensati dal presentare i documenti prescritti dalle lettere *a*), *b*) e *g*) del presente allegato 2, semprechè abbiano già esibito per l'ammissione in servizio il certificato di nascita, il titolo di studio di cui alla lettera *b*), i documenti delle eventuali benemerenze della causa fascista, e semprechè tutti i predetti documenti si trovino in possesso dell'Amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 5, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 150 posti di agente subalterno ausiliario a contratto con mansioni di guardafili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, e 17 settembre 1931, n. 1345;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Ritenuto necessario assumere 150 agenti subalterni a contratto nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con mansioni di guardafili;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 3 ottobre 1936, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1936-XIV, di S. E. il Capo del Governo, per ciascuna delle 26 residenze elencate nell'allegato 1 del presente bando, sono indetti:

A) Un concorso speciale a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine con mansioni di guardafili, riservato ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli agenti subalterni telefonici ex combattenti collocati a riposo, dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i quali abbiano disimpegnato durante il servizio di ruolo mansioni di guardafili;

B) Un concorso per titoli a posti di agente subalterno a contratto a termine con mansioni di guardafili, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023.

A questo concorso possono partecipare gli operai guardafili che, alla data del presente decreto, e da almeno due anni, siano a disposizione dei Circoli delle costruzioni telegrafiche per i lavori di linea.

Art. 2.

I posti disponibili in ciascuna residenza sono quelli indicati nell'allegato 1 e saranno conferiti con precedenza, ai sensi del seguente art. 8, al personale ex telefonico previsto dall'art. 1, lettera *A*).

I posti non occupati dal personale ex telefonico saranno conferiti, in ciascuna residenza, con le norme del citato art. 8, ai vincitori del concorso di cui allo stesso art. 1, lettera *B*).

Art. 3.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 o di quelli in Africa Orientale Italiana o per la causa fascista;

b) per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1-*A*.

I limiti massimi di età nei riguardi degli operai guardafili sono aumentati del periodo di servizio prestato sotto le armi e di quello prestato alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, calcolando un anno di servizio per ogni 250 giornate di lavoro.

Infine, il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali. Detto aumento si cumula con gli aumenti sopraelencati, ed è applicabile anche se i richiamati, all'atto della presentazione delle domande, non si trovino più in servizio militare.

Art. 4.

Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *B*), gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola elementare o del certificato di compimento della scuola stessa.

Sono ammessi i titoli di studio conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati.

Art. 5.

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi deve essere redatta su carta da bollo da L. 6. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato 2 al presente bando.

Nella domanda il concorrente dovrà precisare la residenza per la quale concorre, elencare tutti i documenti che presenta ed apporre la propria firma, specificando oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio od il recapito.

E' consentito di prendere parte a concorsi per più residenze. In tal caso occorrono tante domande, su carta da bollo da L. 6 ciascuna, quante sono le residenze alle quali l'aspirante intende concorrere, allegando ad una sola delle domande i prescritti documenti e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati.

Nella domanda documentata l'aspirante dovrà altresì indicare l'ordine di preferenza delle varie residenze per le quali concorre ed impegnarsi a non chiedere trasferimenti dalla sede assegnata per tutta la durata del contratto.

La domanda documentata e le altre domande dovranno essere indirizzate al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - Servizio 2°, Divisione 1ª - Sezione 2ª.

Però il concorrente dovrà consegnare o spedire tali domande non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Circolo delle costruzioni da cui dipende.

Tuttavia agli aspiranti residenti in Colonia è consentito d'inviare la sola domanda nei termini di 60 giorni, salvo ad inviare i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dello *scrutinio da* parte della Commissione di cui al seguente art. 8, data che sarà resa nota.

Delle domande e dei documenti che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano conseguite o spedite nel termine suddetto ai competenti Circoli delle costruzioni telegrafiche ovvero che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

I Circoli inoltreranno le domande alle Direzioni provinciali corredandole delle notizie di cui il seguente art. 7.

Art. 6.

All'atto del ricevimento o dell'arrivo delle domande le Direzioni provinciali dovranno esaminare tutti i documenti ed accertarsi della loro regolarità.

In caso di rilievi, li restituiranno subito agli interessati invitando i medesimi a provvedere alla regolarizzazione dei documenti conformità alle norme del bando.

Le Direzioni provinciali, riconosciute regolari le domande documentate, le trasmetteranno subito di volta in volta, insieme col rapporto di cui all'articolo seguente, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Servizio 2°, Divisione 1ª, Sezione 2ª).

Le Direzioni invieranno poi:

1° un elenco del personale ex telefonico di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto;

2° un elenco alfabetico degli altri concorrenti.

Art. 7.

Per ciascuno dei concorrenti di cui al precedente art. 1, lettera *B*), le Direzioni provinciali con la scorta delle notizie fornite dai Circoli delle costruzioni, compileranno un breve rapporto sulla condotta e sui precedenti di servizio, precisando anche il numero delle giornate lavorative.

Art. 8.

Una Commissione, di nomina Ministeriale, formerà:

1° tante distinte graduatorie degli ex telefonici che riterrà meritevoli, quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *A*), valutando complessivamente la condotta ed i precedenti di servizio dei concorrenti;

2° tante distinte graduatorie di merito quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *B*), per i concorrenti operai guardafili, valutando complessivamente, per ciascun concorrente, la condotta, i precedenti di servizio e le giornate lavorative in base al rapporto di cui all'art. 7, nonchè i titoli eventualmente prodotti dal concorrente stesso.

Nella valutazione del servizio sarà tenuto speciale conto di quello prestato nel Circolo delle costruzioni ove il candidato è applicato e per il quale concorra e di quello prestato in qualità di agente giornaliero alla sorveglianza di un tronco di linea.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per ciascuna residenza la Commissione assegnerà i posti messi a concorso per la residenza stessa, ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda, dando la precedenza ai telefonici cui all'art. 1, lettera *A*), secondo l'ordine della loro speciale graduatoria.

I posti di ciascuna residenza non occupati dal personale ex telefonico saranno assegnati agli altri concorrenti, che ne abbiano presentato la relativa domanda, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fermo restando:

a) che gli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale italiana ed ai minorati della causa nazionale, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

b) che agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, e in mancanza di essi agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, competono i rimanenti posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni.

Dopo tale assegnazione i concorsi si intendono esauriti.

I posti numericamente non coperti potranno essere conferiti dall'Amministrazione in qualsiasi residenza del Regno, ai concorrenti riconosciuti idonei dalla Commissione di cui al presente articolo, nell'ordine della votazione riportata e con la osservanza delle norme predette.

Il conferimento di tali posti è subordinato all'accettazione della residenza assegnata.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di 5 anni e con la qualifica di agente subalterno ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro 5 giorni dalla data stabilita o che non firmassero poi il contratto di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti, potranno essere conferiti dall'Amministrazione con le norme del precedente art. 8, ultimi due alinea.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere per tutta la durata del contratto nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove, in qualsiasi tempo.

Art. 10.

Agli agenti ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 16,40 se coniugati e di L. 15,45 se non coniugati, quando prestino servizio in uffici di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e di L. 13,60 se coniugati e di L. 12,70 se non coniugati, quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette comprensive dell'aumento di cui al R. decreto 24 settembre 1936, n. 1719, sono corrisposte integralmente quando l'agente ausiliario risieda nell'abitato principale delle città con oltre 500.000 abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

A nessun concorrente competono compensi o rimborsi per spese di viaggio per raggiungere la sede fissata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

Ripartizione dei 150 posti di agente subalterno ausiliario con mansioni di guardafili nei 26 Circoli delle costruzioni per i quali i concorsi sono banditi.

Numero d'ordine	CIRCOLI PER I QUALI IL CONCORSO È BANDITO	Numero dei posti di ciascun concorso
1	Alessandria	3
2	Ancona	4
3	Bari	3
4	Bologna	7
5	Bolzano	4
6	Brescia	3
7	Cagliari	5
8	Castrovillari	6
9	Firenze	7
10	Foggia	4
11	Foligno	3
12	Genova	8
13	Messina	4
14	Milano	5
15	Napoli	3
16	Palermo	5
17	Parma	3
18	Pisa	4
19	Reggio Calabria	4
20	Roma	21
21	Salerno	4
22	Sulmona	17
23	Torino	4
24	Trieste	6
25	Venezia	5
26	Verona	8
	TOTALE	150

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

Documenti debitamente legalizzati che il concorrente deve unire alla domanda:

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

b) Titolo di studio originale o copia autenticata dalla competente autorità scolastica, redatta in carta legale.

c) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

d) Certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

g) Copia del foglio matricolare militare o del congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato con le Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra e corredata della dichiarazione integrativa.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale Italiana o della causa nazionale, dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione; oppure copia autentica di uno dei detti documenti.

I decorati al valore militare e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali a favore dei quali è elevato a 35 anni il limite massimo di età dovranno comprovare l'avvenuto richiamo.

h) Certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella precedente lettera *g*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino ininterrottamente iscritti dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei due Vice Segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

i) Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare questo certificato.

l) Altri titoli che il concorrente intenda presentare.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui all'art. 1, lettera *A*) del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918, o di quella in Africa Orientale Italiana, e alle benemerenze della causa fascista.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 5, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Visto, *il Ministro:* BENNI.

(430)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.